

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4111

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**NAPOLITANO FRANCESCO, SCRICCIOLO, BARBI, PREARO, AMODIO,
ZUGNO, DE MEO, LORETI, LEZZI**

Presentata il 29 maggio 1967

Integrazione delle disposizioni transitorie contenute nella legge 24 ottobre 1966, n. 887: Avanzamento degli ufficiali della guardia di finanza

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 15 dicembre 1959, n. 1089, per l'avanzamento degli ufficiali della guardia di finanza, determinata dalla necessità di imprimere uno sviluppo di carriera agli ufficiali della guardia di finanza che erano rimasti ingiustificatamente attardati in confronto a quelli delle altre forze armate, recependo dalla legge 12 novembre 1955, n. 1137 solo le modalità di valutazione, aveva determinato alcuni vantaggi per i pochi ufficiali che venivano prescelti e anteposti rispetto all'ordine di ruolo, ma aveva aggiunto danno a danno per gli altri ufficiali che vedevano, invece, ritardata ulteriormente la promozione o finivano con l'essere raggiunti più frequentemente dai limiti di età senza aver conseguito la promozione al grado superiore.

La gravità dell'inconveniente si manifestò sin dai primi anni della sua applicazione, e dopo vari tentativi di modifica lo scorso anno essa è stata abrogata ed è stata adottata interamente quella in vigore per l'Esercito.

La relazione al disegno di legge che ha provveduto a tale adozione, divenuto poi la legge del 24 ottobre 1966, n. 887, così si è espressa:

« La legge n. 1089 non ha contestualmente recepito il principio dell'avanzamento normalizzato nei suoi istituti essenziali (numero fisso di promozioni annuali e correlative vacanze

obbligatorie, posizione del soprannumero agli organici e successivo collocamento nella posizione di « a disposizione »). La mancata estensione di tali istituti, che conferiscono al sistema di avanzamento introdotto dalla legge n. 1137) un'intrinseca coerenza che ne assicura la funzionalità, ha determinato gravi inconvenienti nel delicato meccanismo dell'avanzamento con la conseguenza di negative ripercussioni sul morale dei quadri. Così, la mancata adozione del soprannumero e la conseguente diversa disciplina dell'istituto dell'« a disposizione » hanno anche impedito che gli ufficiali più anziani dichiarati idonei al grado superiore, ma non iscritti in quadro di avanzamento beneficiassero dei particolari vantaggi connessi ai due istituti medesimi e da tempo attribuiti ai pari grado delle tre Forze armate ».

La estensione, per intero, della legge per l'avanzamento degli ufficiali dell'esercito agli ufficiali della guardia di finanza finalmente realizzata dalla legge n. 887 eliminerà però tali gravi inconvenienti e ripianerà tali ingiustificabili disparità solo allorquando potrà spiegare i suoi benefici effetti cioè quando gli istituti sopra indicati avranno applicazione con il verificarsi del « soprannumero » che consentirà il collocamento nella posizione di « a disposizione » cosicché gli ufficiali tre volte

dichiarati idonei, ma non prescelti, potranno essere promossi al grado superiore in tale posizione.

Nel periodo di transizione dalla vecchia alla nuova legge, cioè nei tre anni necessari perché la nuova legge possa trovare piena attuazione (1967, 1968 e 1969) onde eliminare al più presto gl'inconvenienti che, come lamentato dalla relazione al disegno di legge, hanno gravato proprio sugli ufficiali più anziani, avrebbero dovuto provvedere adeguate norme transitorie.

Viceversa l'articolo 8 delle disposizioni transitorie della legge n. 887 ha attribuito il diritto ad almeno tre valutazioni, secondo la nuova legge, agli ufficiali già valutati secondo la vecchia legge, sempre che non siano frattempo raggiunti dai limiti di età. Esso ha assicurato così agli ufficiali più giovani una situazione molto vantaggiosa mentre ha del tutto abbandonato proprio gli ufficiali più anziani, per i quali, come leggesi nella relazio-

ne al disegno, la nuova legge si rendeva necessaria ed urgente. Prevede, infatti, per i primi tre anni di applicazione della legge, il collocamento a domanda nella posizione di « a disposizione » degli ufficiali comunque valutati almeno tre volte solo se collocati in soprannumero rispetto agli organici. E poiché il collocamento in soprannumero comincerà a verificarsi dopo i primi anni di applicazione della legge, tale norma rimane inoperante, e quegli ufficiali per i quali la legge, come sopra detto, si rendeva più necessaria ed urgente, sono del tutto sacrificati proprio quando finalmente sono stati eliminati gli inconvenienti per i quali la nuova legge è stata emanata.

L'integrazione delle « disposizioni transitorie » in argomento con le norme che si propongono eliminerebbe i gravi inconvenienti rappresentati salvaguardando con equità le posizioni degli ufficiali che sono stati trascurati.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Gli ufficiali in servizio permanente effettivo della guardia di finanza che siano stati comunque valutati per l'avanzamento al grado superiore, almeno tre volte, con giudizio di idoneità, i quali non possono conseguire la promozione perché raggiunti dai limiti di età negli anni 1967, 1968 e 1969, sono collocati, direttamente, nella posizione di « a disposizione » e promossi al grado superiore con decorrenza dal giorno precedente a quello in cui verrebbero raggiunti da detti limiti.

Gli ufficiali in servizio permanente effettivo della guardia di finanza che siano stati valutati per l'avanzamento al grado superiore una o due volte, con giudizio di idoneità, i quali non possono conseguire la terza valutazione perché raggiunti dai limiti di età negli anni 1967, 1968 e 1969, sono promossi al grado superiore con decorrenza dal giorno precedente a quello in cui vengono raggiunti dai detti limiti, ai soli effetti del trattamento di quiescenza e dell'assegnamento di posizione ausiliaria.

Non costituisce ostacolo alla promozione l'esistenza nel ruolo di provenienza di pari grado di maggiore anzianità non idonei all'avanzamento o per i quali sia sospesa la valutazione o la promozione.

Non costituisce, inoltre, ostacolo alla promozione la esistenza, nel ruolo di provenienza, di pari grado più anziani, non ancora valutati per l'avanzamento, ovvero già valutati, giudicati idonei, ma non inclusi in quadro di avanzamento, ovvero non ancora promossi.

ART. 2.

Le disposizioni dell'articolo precedente non si applicano agli ufficiali della guardia di finanza i quali, trovandosi nelle condizioni dell'articolo 8 della legge 24 ottobre 1966, n. 887, possono chiedere di essere collocati a domanda nella posizione di « a disposizione ».

ART. 3.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1967.

ART. 4.

All'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge in lire 2.209.728 per il 1967, e di lire 3.886.592 per il 1968 per i provvedimenti previsti dal primo comma dell'articolo 1 e di lire 3.082.040 per il 1967 e di lire 2.889.684 per il 1968 e di lire 1.570.932 per il 1969 per i provvedimenti di cui al secondo comma dello stesso articolo 1 si farà fronte per gli anni anzidetti con lo stanziamento iscritto rispettivamente al capitolo 1181 ed al capitolo 1031.